



CITTA' DI BUSTO ARSIZIO

REGOLAMENTO I.C.I.

(IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI)

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 29.11.2001
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 157 del 19.12.2003 e
n. 134 del 9.11.2004 e n. 30 del 02.04.2007 n 115 del 17.12.2007
n. 44 del 05.05.2008.- n. 42 del 17.03.2009*

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento integra le disposizioni del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Busto Arsizio nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al Catasto edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; si considera pertinenza l'area che nel catasto fabbricati risulta asservita all'edificio.

2. I fabbricati di nuova costruzione sono considerati imponibili ai fini ICI dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della costruzione. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile anche per mezzo di prove indirette (contratti di utenze) riscontrabili quali elementi funzionali all'uso del fabbricato stesso (abitativo, industriale, commerciale).

3. Nei plessi edilizi parzialmente costruiti, le singole unità sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio di utilizzazione come definito al comma precedente.

ART. 3

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 504, i fabbricati non occupati e oggetto di ordinanza di demolizione.

2. La fatiscenza del fabbricato non deve essere eliminabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3. L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.

4. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori edilizi di qualsiasi tipo diretti alla conservazione ammodernamento o miglioramento dell'immobile.

5. La condizione di inagibilità o inabitabilità deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale e il costo della perizia è a carico del proprietario, cui spetta allegare la documentazione probatoria. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva della certificazione comunale ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

6. La riduzione dell'imposta nella misura del 50%, di cui alla fattispecie regolata dall'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 504/92, se riconosciuta, si applica alla data di presentazione della domanda di perizia oppure alla data di presentazione all'ufficio tributi di dichiarazione sostitutiva attestante oltre che il non uso, lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all'art. 14 comma 5 del presente regolamento.

7. Non possono godere della presente riduzione i fabbricati non ultimati e quelli non completamente utilizzati nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.

ART. 4

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO

1. Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della normativa vigente si applica la tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

ART. 5

AREE FABBRICABILI

1 Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le previsioni del Piano Regolatore Generale vigente o degli strumenti urbanistici attuativi semplicemente adottati, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate, secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

2 Non sono in ogni caso da intendersi aree fabbricabili: le aree sottoposte a vincoli giuridici di natura pubblica o privata che escludono in via permanente la possibilità di costruire edifici classificabili nelle categorie catastali A-B-C-D.

3. Il Comune su richiesta del contribuente attesta se un'area sita nel proprio territorio, in base ai suddetti criteri, è fabbricabile.

4 In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

In caso di demolizione del fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure nel caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera c) d) e), della legge 5 agosto 1978 n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio, ovvero se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

5. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello desumibile dal mercato immobiliare, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs 504/92, non si fa luogo ad accertamento del maggior valore, nei casi in cui l'imposta dovuta risulti versata sulla base di parametri che non siano inferiori a quelli stabiliti da apposita tabella approvata dalla Giunta Comunale.

6 La tabella di cui al comma 5 viene elaborata sulla scorta della destinazione urbanistica delle singole aree, delle effettive possibilità edificatorie e dell'andamento del mercato immobiliare da una commissione di tecnici, presieduta da un dirigente Comunale nominato dalla Giunta.

7 La tabella di cui al comma 5 è aggiornata annualmente entro il 30 aprile dalla Giunta Comunale.

ART. 6

RIMBORSO DELL'IMPOSTA PER AREE DICHIARATE INEDIFICABILI

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f) del D. Lgs n. 446/97 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti siano divenute inedificabili.

2. La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati dal Comune, che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti.

3. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso è che non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle normative vigenti.

4. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica motivata richiesta da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la variazione al P.R.G. e limitatamente ai cinque anni precedenti, da parte del contribuente interessato.

5. In caso di varianti apportate agli strumenti urbanistici in forza delle quali le aree risultino avere una edificabilità ridotta rispetto alla precedente, il contribuente ha diritto di chiedere il rimborso della differenza tra l'imposta calcolata sul valore venale originario e quella dovuta sul nuovo minor valore venale del terreno, con le stesse modalità e termini indicati ai commi precedenti.

6. Il comune dispone il rimborso delle somme effettivamente dovute nel termine di 180 giorni dall'istanza che deve essere corredata da idonea documentazione probatoria. Qualora l'ufficio richieda documentazione integrativa, il termine dei 180 giorni rimane sospeso, riprendendo a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

ART. 7

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Per terreno agricolo si intende quel terreno adibito all'esercizio di una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame, alla trasformazione e/o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

2. La base imponibile dei terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale è rappresentata dal valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo.

3. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale coloro che hanno le caratteristiche previste dall'art. 58, comma 2 del D. Lgs 446/97.

4. Le aree fabbricabili possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli a titolo principale per l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame, sono considerate ai fini ICI come terreni agricoli.

ART. 8

SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, sia proprietario d'immobili siti sul territorio comunale, ovvero titolare sugli stessi di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. Diritto reale di abitazione è anche quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile, nonché quello del socio delle cooperative edilizie, non a proprietà indivisa, sull'alloggio assegnatogli ancorché in via provvisoria, e quello dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

ART. 9

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA E DELLE AGEVOLAZIONI

1. Il Consiglio Comunale entro la data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione, stabilisce l'aliquota o le aliquote d'imposta per l'anno successivo, ovvero per l'anno in riferimento al quale viene approvato il bilancio di previsione annuale, avendo riguardo a criteri di equità fiscale, compatibilmente con le esigenze di bilancio. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota stabilita dal Consiglio Comunale nella precedente annualità che comunque non può essere inferiore al 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 84 del Decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 come modificato dal Decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.

2. Con la stessa deliberazione il Consiglio Comunale determina la misura della detrazione di imposta dovuta dai soggetti passivi per l'abitazione principale, nonché le eventuali misure agevolative, stabilendo i criteri di agevolazione.

3. L'esenzione da imposta stabilita dall'art. 7 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale immobiliare, ovvero in qualità di locatario finanziario dell'ente non commerciale utilizzatore.

4. L'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1 lettera i) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

5. Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte dell'Ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dal proprio organo di controllo, ove esistente, attestante la sussistenza dei requisiti con allegazione dello Statuto e su richiesta da parte del Comune del rendiconto economico comprovante l'assenza delle condizioni che ai sensi dell'art. 149 del D.P.R. 917 del 1986 comportano la perdita della qualifica non commerciale.

6. L'esenzione spetta per il periodo durante il quale sussistano le condizioni prescritte.

ART. 10

UNITA' ABITATIVA PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, l'unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica.

2. Quando il contribuente dimora in più unità immobiliari distintamente accatastate, ma funzionalmente collegate, si considera abitazione principale l'unità immobiliare con reddito catastale più elevato.

ART. 11

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota prevista per l'abitazione principale, si intende per pertinenza un solo box o posto auto ubicato nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale o sul mappale confinante.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari.

ART. 12

ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai sensi degli artt. 52 e 59 comma 1, lettera e) del D. Lgs 15.12.1997 n. 446 le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ed in linea collaterale fino al secondo grado sono considerate abitazioni principali purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica.

2. L'uso gratuito deve essere dimostrato con l'inoltro all'ufficio tributi del relativo contratto registrato a norma di legge e, per effetto dell'assimilazione, l'imposta sulle predette unità immobiliari, comprese le pertinenze, si calcola con la stessa aliquota stabilita per l'abitazione principale. Non compete però la detrazione di cui all'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 504/92.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 23.12.1996 n. 662 è considerata abitazione principale l'unità posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, uso e abitazione da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata e, alle stesse si applica la detrazione di cui all'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 504/92. E' altresì considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata e comunque almeno parzialmente loro disponibile.

4. Per ottenere l'agevolazione tributaria disposta dal comma 3, gli interessati devono presentare apposita istanza su modulo fornito dall'ufficio tributi, contenente autocertificazione circa la sussistenza dei presupposti, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, entro il 20 dicembre dell'anno di imposizione.

5. I contribuenti di cui ai commi precedenti sono altresì obbligati a comunicare all'ufficio tributi, su moduli dallo stesso predisposti, ogni eventuale variazione tributaria per non incorrere a violazioni con la conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa entro il 20 dicembre dell'anno di imposizione.

ART. 13

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'art. 59, 1° comma, lettera o) del D. Lgs. 446/97 la Giunta Comunale, può stabilire con proprio provvedimento motivato, il differimento dei termini di pagamento di una rata ICI (o dell'unica soluzione di pagamento) in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili.

ART. 14

RAZIONALIZZAZIONE MODALITA' DI VERSAMENTO

...1. La Giunta Comunale può deliberare con apposito atto la riscossione diretta dell'Imposta Comunale sugli Immobili e scegliere le modalità di versamento che assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento ed una sollecita trasmissione all'Ente creditore dei dati del pagamento stesso;

2. Annualmente la cittadinanza è messa a conoscenza delle modalità di versamento tramite i mezzi di informazione più diffusi siti sul territorio comunale;

3. I versamenti dell'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo risulta inferiore ad Euro 2,00.=

4. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. A decorrere dall'anno 2007, soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o della comunicazione prevista dall'art. 59, comma 1, lettera l) n. 1 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dell'imposta dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, nonché per tutti i casi in cui i dati e le notizie non si ricavano dal sistema di interscambio con l'Agenzia del Territorio.

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il Curatore o il Commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

7. Per i fabbricati ad uso abitativo non locati, i soggetti passivi sono obbligati a comunicare all'ufficio tributi, a mezzo modelli dallo stesso predisposti, entro il 20 dicembre dell'anno di competenza ogni eventuale variazione relativa allo stato degli immobili (non locato/locato) per non incorrere in violazioni con la conseguente applicazione delle relative sanzioni amministrative.

ART. 15

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'Ente Locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottantagioni dalla data di presentazione dell'istanza. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta la decisione definitiva.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento e copia della dichiarazione originaria ed eventuali denunce di variazioni presentate. Qualora l'ufficio richieda documentazione integrativa il termine di 180 giorni rimane sospeso, riprendendo a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa

3. Non si procede al rimborso quando l'importo non risulta superiore a 16,53 Euro (32.000 lire). Qualora il rimborso riguardi più annualità d'imposta il limite si applica con riferimento alla somma complessiva da rimborsare.

ART. 16

VERSAMENTI DEI CONTITOLARI

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.

2. Il contitolare che esegue il versamento cumulativo deve fare comunicazione dalla quale risulti l'immobile oggetto d'imposta e i contitolari per i quali è fatto il versamento.

ART. 17

VERSAMENTI DI EREDI

1. Si considerano correttamente eseguiti i versamenti effettuati, interamente o parzialmente, da un erede a nome del defunto oppure a proprio nome, purché l'imposta corrisponda a quella dovuta.

ART. 18

ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

1 Per il recupero dell'evasione fiscale, l'Ente può deliberare di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sugli Immobili nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.

2 Per le attività, oggetto dell'eventuale concessione del servizio di cui al comma 1, il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione del tributo e sui provvedimenti di liquidazione ed accertamento è apposto dal responsabile della relativa gestione designato dal concessionario all'interno della sua struttura.

Il nominativo sarà comunicato alla Giunta Comunale che ne prenderà atto con apposita deliberazione.

ART. 19

IMPORTI MINIMI AVVISI DI LIQUIDAZIONE - ACCERTAMENTO

1. Non si fa luogo alla liquidazione, accertamento, iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo ICI comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta non superi l'importo fissato a 16,53 EURO (32.000 Lire) così come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16.4.1999 n. 129.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetute violazioni, per almeno un biennio degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

4. Con delibera di giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

ART. 20

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nel comma 3 dell'art. 10 del D. Lgs. 504/92, entro il termine di sessanta giorni, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni; la riscossione coattiva del tributo continua ad essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5 lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'art. 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2. La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva del tributo e degli interessi moratori, ma delle sole sanzioni, le quali, invece sono riscosse con le gradualità imposte dall'articolo 68 del Decreto Legislativo n. 546/92.

ART. 21

SANZIONI ED INTERESSI

1. Le sanzioni amministrative tributarie sono applicate a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 472/18.12.1997 e successive modificazioni e determinate secondo quanto previsto dall'art. 14 del Decreto Legislativo 504/92 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Gli interessi sono stabiliti nella misura del tasso legale maggiorato di 1 (uno) punto percentuale. Con atto di Giunta Comunale tale misura può essere variata nel limite di tre punti percentuali complessivi rispetto al tasso di interesse legale. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art 22

COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'

1. Ai fini del potenziamento e del corretto svolgimento dell'attività di controllo e verifica di cui all'art. 13 del D. Lgs 504/92, ai sensi dell'art. 3 comma 57 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, La Giunta Comunale entro il 30 giugno di ciascun anno determina una percentuale non superiore al 10% sui maggiori proventi riscossi per ICI nell'anno precedente in seguito all'attività di accertamento/liquidazione da destinarsi al potenziamento dell'ufficio e all'attribuzione di compensi incentivanti per il personale addetto e che la somma così determinata deve essere dettagliatamente suddivisa tra:

- acquisto di beni e servizi per il recupero dell'evasione;
- acquisto di attrezzature per l'ufficio;
- compenso incentivante al personale dell'ufficio tributi.

ART. 23

INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il Comune di Busto Arsizio per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

2. L'accertamento può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dai D. Lgs. 19.6.1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

ART. 24

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. L'accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui

esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

ART. 25

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

a) a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;

b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 26

INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia ai contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico, ecc. che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come

l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. Il Responsabile del procedimento, opera una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza nell'ipotesi di insorgenza del procedimento contenzioso.

5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune.

6. Il Responsabile del procedimento, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto nell'esercizio dell'autotutela.

ART. 27

INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al precedente art. 26, comma 1, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio formula l'invito a comparire.

5. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento di cui al comma 1 perde efficacia.

ART. 28

INVITO A COMPARIRE

1. La mancata comparizione non giustificata del contribuente nel giorno indicato con invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dai contribuenti in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario incaricato del procedimento.

ART. 29

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

ART. 30

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Tale versamento deve essere effettuato nel termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, salvo giustificato motivo. In quest'ultimo caso saranno applicati gli interessi a norma di legge.

3. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della

quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

4. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta sia pari o superiore a 2.500 Euro (4.840.675 lire).

5. Sull'importo delle rate sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'importo.

6. Per essere ammesso al versamento rateale, il contribuente è tenuto a prestare garanzia con fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria in misura pari all'importo dovuto sia come sanzione che come tributo, oltre che interessi, per il periodo di rateazione di detto importo, aumentato di un anno.

ART. 31

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.

2. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione e costituisce cosa giudicata formale e sostanziale per quanto concordato, sia per l'ufficio che per il contribuente.

3. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e/o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e/o non rilevabile dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data dell'atto di accertamento con adesione.

4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

ART. 32

NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 504 del 31.12.1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili.

Art. 33

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 2007.

All'Ufficio Tributi
Comune di Busto Arsizio
Via F.lli D'Italia, 12
21052 BUSTO ARSIZIO

Oggetto: Comunicazioni ai fini I.C.I. art. 12 comma 5 e art. 14 comma 7
del vigente Regolamento ICI.

Io sottoscritto/a _____

Nato a _____ il _____

Residente a _____ Tel. _____

Proprietario/usufruttuario ecc..., degli immobili sotto elencati:

• Sezione _____ Foglio _____ Mapp. _____ sub. _____ cat. _____

Rendita € _____ in via _____.

• Sezione _____ Foglio _____ Mapp. _____ sub. _____ cat. _____

Rendita € _____ in via _____.

DICHIARO CHE

Non sono più concessi in uso gratuito (comodato) ai Sigg. _____

_____.

Sono stati concessi in locazione dal _____ al sig./ai Sigg. _____

Non sono locati dal _____

_____.

Distinti saluti.

Data _____

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Residente presso l'Istituto _____ dal _____

In via _____ n. _____

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

(ai sensi dell'art. 12 comma 4 del vigente regolamento ICI)

che i sotto elencati immobili di proprietà, prima utilizzati come abitazione principale, non sono locati:

- Sez. _____ Foglio _____ Mapp. _____ Sub. _____ categoria _____
Rendita € _____.
- Sez. _____ Foglio _____ Mapp. _____ Sub. _____ categoria _____
Rendita € _____.
- Sez. _____ Foglio _____ Mapp. _____ Sub. _____ categoria _____
Rendita € _____.

Busto Arsizio, _____

Firma del dichiarante

* Allegare fotocopia del documento di identità personale